

## B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHT

### DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE

#### I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL

##### 29. Sentenza 10 luglio 1953 nella causa G. contro Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino.

*Art. 41 cifra 5 lett. d RTM.*

È reddito soggetto alla tassa militare il contributo dato dalla moglie col prodotto del suo lavoro personale per sostenere gli oneri del matrimonio. Se il marito pretende che la moglie non contribuisce affatto o contribuisce in misura inferiore a quella presunta dall'autorità, deve dimostrarlo.

*Art. 41, Zif. 5, lit. d MStV.*

In das dem Zuschlag unterliegende Einkommen fällt auch der Beitrag, den die Ehefrau des Wehrpflichtigen aus dem Ertrage ihrer selbständigen Arbeit an die ehelichen Lasten leistet. Der Ehemann hat den erforderlichen Nachweis zu erbringen, wenn er behauptet, die erwerbstätige Ehefrau trage nichts oder weniger zu den ehelichen Lasten bei als die Behörden angenommen haben.

*Art. 41 ch. 5 lit. c RTM.*

Constitue un revenu imposable la contribution aux charges du ménage versée par l'épouse sur le produit de son travail personnel. Si le mari conteste l'existence ou le montant de cette contribution, il doit être invité à fournir les justifications nécessaires.

A. — Il ricorrente, falegname, è assoggettato al pagamento della tassa d'esonazione dal servizio militare. Nel computo del reddito determinante ai fini della tassa per il 1952 la competente autorità cantonale aggiunse al guada-

gno del ricorrente quello di sua moglie, pietrista, nella misura in cui oltrepassava l'importo di 1000 fr. esente a norma dell'art. 41 cifra 5 lett. d del regolamento 26 giugno 1934 per la tassa d'esonazione dal servizio militare (RTM). Il reddito imponibile fu stabilito in 5900 fr., e più precisamente sulla base del seguente conteggio :

guadagno del marito . . . . .		4800 fr.
guadagno della moglie . . . . .	2700 fr.	
deduzione a norma dell'art. 41 cifra 5 lett d RTM . . . . .	1000 »	1700 »
		<u>6500 fr.</u>
deduzione a norma dell'art. 4 ep. 3 della legge sulla tassa militare (LTM) . . .		600 »
reddito soggetto alla tassa militare . . .		<u>5900 fr.</u>

Il ricorrente insorse contro l'inclusione del guadagno personale della moglie nel computo del reddito soggetto alla tassa. Con decisione 23 febbraio 1953 il Dipartimento cantonale delle finanze respinse il ricorso.

B. — Il ricorrente si è aggravato al Tribunale federale, chiedendo che in riforma della decisione dipartimentale la tassa militare venga determinata in base al suo reddito personale di 4800 fr., escluso quello della moglie. Egli sostiene che l'art. 41 cifra 5 lett. d RTM consente di tener conto del guadagno della moglie soltanto quando questa concorre effettivamente a sopportare gli oneri del matrimonio. Al sostentamento della famiglia, rimasta senza prole, provvede in concreto unicamente il ricorrente col proprio reddito del lavoro. Spettava agli organi preposti all'accertamento del reddito imponibile di provare l'asserito contributo della moglie. Questa prova non essendo stata fornita, l'art. 41 cifra 5 lett. d RTM non sarebbe applicabile nei confronti del ricorrente.

C. — Tanto il Dipartimento cantonale delle finanze, quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto la reiezione del ricorso.

*Considerando in diritto :*

I. — La tassa d'esonazione dal servizio militare consiste in una tassa personale e in un supplemento sulla sostanza

e sul reddito (art. 3 cp. 1 LTM). Sono reddito soggetto al supplemento i proventi di un'attività lucrativa, il prodotto di rendite vitalizie, pensioni ed altri utili (art. 5 B LTM). In questi utili vanno noverati, come il Tribunale federale già ebbe a statuire nella sua sentenza pubblicata in RU 73 I 246 sgg., quelli che spettano all'obbligato alla tassa in virtù del regime dei beni fra i coniugi (art. 41 cifra 5 lett. a-c RTM) e altresì il contributo dato dalla moglie col reddito dei suoi beni riservati e col prodotto del suo lavoro personale per sostenere gli oneri del matrimonio (art. 41 cifra 5 lett. d RTM). Quest'ordinamento concorda con quello del diritto civile, segnatamente per quanto riguarda la posizione giuridica del marito rispetto ai beni riservati della moglie. Il marito, capo dell'unione coniugale, deve bensì provvedere al mantenimento della moglie e dei figli (art. 160 cp. 2 CC); egli può tuttavia chiedere che la moglie contribuisca alle spese comuni con i suoi beni riservati e segnatamente col guadagno conseguito lavorando per conto proprio (art. 191 cifra 3, 192 e 246 CC). Con ragione, quindi, il ricorrente non ha contestato la base legale dell'art. 41 cifra 5 lett. d RTM, invocato dall'autorità cantonale.

2. — L'applicazione di questo disposto presuppone tuttavia che la moglie contribuisca *effettivamente* agli oneri del matrimonio. Difatti, avuto riguardo alla facoltà del marito di esigere il contributo o di rinunciarvi (art. 192 cp. 1 e 246 CC), l'art. 41 cifra 5 lett. d RTM assoggetta alla tassa soltanto quello realmente « dato » (« geleistet », « versé ») dalla moglie. Se il contributo è fornito col prodotto del suo lavoro personale, l'imponibilità è però limitata, per ragioni di equità, all'importo che eccede 1000 fr. (art. 41 cifra 5 lett. d seconda frase RTM).

3. — Secondo il ricorrente incombe agli organi preposti all'accertamento del reddito di provare che la moglie contribuisce agli oneri del matrimonio. Quest'opinione è errata. Prescindendo dalla considerazione che — come in materia fiscale — anche in materia di tassa militare

non si può parlare d'un onere della prova vero e proprio, è ovvio che l'autorità di tassazione può soltanto presumere un siffatto contributo della moglie e valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento. Spetta all'obbligato alla tassa di dimostrare che tale presunzione è errata, sia che la moglie non contribuisca affatto, sia che contribuisca in misura inferiore a quella presunta. A quest'uopo egli deve rendere verosimile che in realtà il reddito del lavoro della moglie riceve una destinazione diversa da quella supposta dall'autorità (cf. anche la prassi anteriore del Consiglio federale in Rivista trimestrale di diritto fiscale svizzero, vol. 1, n. 89 e 91, p. 195 e 197; vol. 3, n. 165, p. 350 e vol. 4, n. 35, p. 66). Se il contributo della moglie è contestato, le autorità di reclamo e di ricorso sono tenute a chiarire la fattispecie, ordinando i provvedimenti per l'inchiesta e i mezzi probatori (art. 80 RTM, art. 55, 56, 57, 65 e 66 RTM). Qualora, nonostante diffida, l'obbligato alla tassa non desse corso alla domanda d'informazioni o non presentasse i giustificativi chiesti, l'autorità determinerà l'importo del contributo in via presuntiva (art. 64 cp. 2 RTM; RU 72 I 46).

4. — Nel suo gravame al Tribunale federale il ricorrente ha contestato che sua moglie contribuisse coi proventi del proprio lavoro agli oneri del matrimonio. La decisione querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata al Dipartimento cantonale delle finanze affinché diffidi il ricorrente a dimostrare la veridicità del suo assunto, conformemente alle considerazioni generali suesposte.

#### *Il Tribunale federale pronuncia :*

Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione querelata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità cantonale per complemento d'inchiesta e nuovo giudizio.